

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

Le elezioni della Consulta degli Studenti è indetta dal Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

Articolo 2 – Elettorato attivo.

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti delle Scuole Ordinamentali di I, di II livello e a ciclo unico, che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.

L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti ad una delle Scuole Ordinamentali di I, II livello e a ciclo unico nell'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni
- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
- non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

Le candidature si presentano per mezzo di candidature singole.

Ciascun candidato è contraddistinto da una denominazione o sigla. Il candidato ha la facoltà di nominare, mediante sottoscrizione di nomina ufficiale, uno o più delegati che potranno partecipare a tutte le fasi della procedura elettorale.

Nelle liste i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, della Scuola cui sono iscritti e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.

La Segreteria rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione Elettorale.

La verifica dei requisiti dei candidati e delle liste viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4.

L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo dell' Accademia SantaGiulia, a cura della Commissione elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle liste, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

Articolo 4 - Commissione Elettorale.

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale nominata con decreto del Direttore.

La Commissione è costituita da 3 (tre) studenti, e si avvale del supporto del personale di Segreteria per visionare le procedure.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti

adempimenti:

- acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- dispone l'ammissibilità dell'elenco dei candidati, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- decide su eventuali reclami o ricorsi;
- predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono svolgere la funzione di delegato di lista.

Articolo 5 - Modalità di voto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale.

La scheda riporta, elencate secondo l'ordine di presentazione, la denominazione e l'elenco dei candidati.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo candidato.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della vidimazione.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

La scheda è nulla se le preferenze espresse sono in eccedenza rispetto al numero consentito.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Metodo d'elezione e attribuzione delle rappresentanze.

Le votazioni comportano l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero stabilito dallo Statuto (da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri), indipendentemente dalla percentuale dei votanti. L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio:

- a) per ogni elenco viene determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) la cifra elettorale di ciascuna elenco è divisa successivamente per 1, per 2, ecc ..., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere;
- a parità di quoziente è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;

A parità di numero di preferenze, viene seguito l'ordine di presentazione dei candidati fatto in segreteria.

Articolo 7 – Calendario delle operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgono di norma in un giorno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.

Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione. Dell'esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo del verbale di scrutinio.

Articolo 9 - Ricorsi.

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 11 - Nomina dei rappresentanti della Consulta degli studenti.

La nomina dei rappresentanti della Consulta degli studenti avviene con decreto del Direttore.

Articolo 12 – Decadenza.

Gli eletti decadono dal mandato quando perdono i requisiti di eleggibilità, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 13 – Componenti assenti per mobilità internazionale.

Nel caso uno o più componenti dei Rappresentanti degli Studenti debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, anche con riferimento agli scambi Erasmus+, per l'intero periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione componenti supplenti individuati tra i primi dei non eletti.

Articolo 14- Norme finali.

Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'Articolo 16 dello Statuto. Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 10 ottobre 2011.